COMUNE DI VALLO TORINESE

Città metropolitana di Torino

PARERE SULLA SEZ. 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2025-2027", DA INSERE ALL'INTERNO DEL P.I.A.O. 2025-2027,

Il sottoscritto dott. Maurizio Fossati, nominato revisore dei conti con deliberazione del consiglio comunale n° 11 del 30/04/2024 per il periodo 01/05/2024 – 30/04/2027,

vista

la sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 da inserire all'interno del PIAO per il triennio 2025-2027, come risulta dalla bozza di deliberazione della giunta comunale del 25/03/2025 avente ad oggetto "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025/2027;

richiamata

la normativa vigente in materia di assunzioni ed in particolare:

- l'art. 19, c. 8, L 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede che l'organo di revisione economico finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L, n, 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c, 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- l'art. 91 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art 6, comma 2, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6ter;
- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n, 34/2019, avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;
- il D.L. 80/2021 che all'art. 6 ha introdotto nell'ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che nella sezione 3.3 contiene il Piano triennale dei fabbisogni del personale;

premesso che

dall'esame di tali dati (riportati nel PIAO 2024-2026 approvato dalla giunta il 09/04/2024) emerge che il rapporto fra spesa del personale e media delle entrate correnti ammonta a 35,57%, superiore al limite di 33,5 %, collocando l'ente fra quelli previsti nella seconda fattispecie dalla circolare 13/05/2020 sul D.M. 17/03/2020 e precisamente fra i "comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate". Tali enti devono adottare un "percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia" (33,5 %);

verificato che

che con riferimento ai nuovi limiti delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, di cui al D.M. 17 marzo 2020, sulla base di quanto analiticamente riportato nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere:

- Il Comune di Vallo Torinese appartiene agli enti di fascia a) e il valore soglia di cui alla tabella 3 è pari al 33,50 %;
- la spesa del personale dell'anno 2023, al netto dell'IRAP, è pari a E. 205.609,16;
- la media delle entrate del triennio 2021-2023, al netto del FCDE assestato, è pari a E. 644.285,78;
- il rapporto tra le spese e le entrate di cui sopra è pari al 31,91 % ed è quindi inferiore al valore soglia del 33,50 %;
- la spesa del personale dell'anno 2024, al netto dell'IRAP, è pari a E. 216.674,12;
- la media delle entrate del triennio 2022-2024, al netto del FCDE assestato, è pari a E. 679.472,97;
- il rapporto tra le spese e le entrate di cui sopra è pari al 31,89 % ed è quindi inferiore al valore soglia del 33,50 % e al rapporto dell'anno precedente;
- che da quanto esposto ai punti precedenti risulta che l'ente abbia impostato l'obbligatorio percorso di graduale riduzione annuale del rapporto fra spese del personale e media delle entrate correnti, agendo sia sulla leva delle entrate che sulla leva della spesa del personale;
- che comunque nel la sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027" non è prevista alcuna assunzione;

HA VERIFICATO E ACCERTATO

- che l'ente attualmente rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv, in Legge n. 114/2014;
- che l'ente ha impostato l'obbligatorio percorso di graduale riduzione annuale del rapporto fra spese del personale e media delle entrate correnti, imposto dal Decreto legge del 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero, ai sensi dall'artq 33 del Da Lgs. 165/2001;
- che è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgsa n. 198/2006) all'interno del PIAO;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Il sottoscritto revisore da ultimo raccomanda all'amministrazione di codesto ente di monitorare costantemente il rapporto fra spesa del personale e media delle entrate correnti, di cui ai paragrafi precedenti, in modo da rientrare entro il 2025 nei limiti del valore soglia imposto dal Decreto legge del 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Vallo Torinese, 25 marzo 2025.

Il revisore dei conti

(Dott. Maurizio Fossati)

